



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

La sentenza 157/2026 della Corte Costituzionale - TSO e difensore d'ufficio

Quale conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 157/2026, pubblicata il 2 Ottobre 2026, nel pomeriggio del giorno 8 Ottobre 2026 si sono riuniti i Giudici della Sezione Civile del nostro Tribunale per stabilire le prime linee guida, riunione alla quale ha partecipato anche il Presidente dell'Ordine.

In breve, la sentenza stabilisce l'obbligatorietà della difesa tecnica a tutela di chi è sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio, ed al paragrafo 12 dispone che in mancanza di nomina fiduciaria, il Giudice debba procedere alla nomina d'ufficio attingendo all'elenco di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p..

Le implicazioni di tale decisione sono molte, sia di carattere teorico che pratico, prima tra tutte è quella sulla natura dell'attività del difensore d'ufficio in relazione sia alla disponibilità dello stesso che alla sua specifica preparazione.

Sotto il primo aspetto è stato ritenuto che valga la regola della obbligatorietà della prestazione di cui all'art. 97 5° comma cpp, sotto il secondo si invitano gli iscritti ad approfondire soprattutto gli aspetti procedurali (a tal proposito si allega un breve riassunto delle norme di riferimento e dei relativi adempimenti).

Senza voler sminuire l'importanza della difesa e dell'importante principio affermato dalla Corte Costituzionale, e fermo restando ogni ulteriore approfondimento, la particolarità della procedura e della materia, nonché la tempistica degli adempimenti, restringono molto - almeno in un primo momento - la possibilità di intervento del difensore nel merito ma non, ovviamente, nella disamina del rispetto delle procedure.

L'interessato sarà avvisato in sede di notificazione dell'ordinanza del Sindaco della possibilità di nominare un difensore di fiducia; in mancanza (o nell'impossibilità di ricezione dell'avviso per le condizioni del destinatario), sarà nominato dal Giudice Tutelare un difensore d'ufficio, attingendo dalla lista dei turni "atti urgenti/arrestati"; il difensore sarà quindi avvisato della fissazione dell'udienza.

Dal tenore della sentenza (paragrafo 12) può ricavarsi che la presenza del difensore in udienza non sia obbligatoria. A ciò consegue, sotto il profilo deontologico e disciplinare, che ai fini della valutazione dei doveri del difensore, non sarà sufficiente la mera assenza all'udienza (che comunque potrà e dovrà essere valutata ai fini dell'accertamento dell'adempimento del mandato) ma una complessiva trascuratezza dei diritti della parte assistita; si ricorda altresì il dovere di reperibilità che consegue alla iscrizione nella lista dei turni "urgenti/arrestati".

Riguardo alle competenze, il difensore potrà essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo gli ordinari criteri ma, secondo il primo orientamento del nostro Tribunale, che si condivide, sarà il Giudice a procedere direttamente alla ammissione, con la procedura del PSS in materia penale e dunque con possibilità di riserva all'udienza di depositare l'istanza.

E' stato altresì ritenuto che possa applicarsi l'art. 116 DPR 115/2002 nel caso in cui il difensore d'ufficio nominato non sia stato retribuito e sia stato costretto al recupero forzato del credito con esito negativo.

Infine, il parametro di riferimento sarà quello della volontaria giurisdizione, che ha un compenso unico, per causa dal valore indeterminabile - complessità bassa, e con l'applicazione delle diminuzioni di legge.

Da ultimo si fa presente che quanto sopra costituisce una prima linea guida nell'urgenza di avere un indirizzo condiviso, ma che potrà essere modificata nel tempo.

La sentenza impatta infatti su vari ed eterogenei istituti che ci riguardano, e per questo l'Unione Distrettuale degli Ordine della Toscana si è immediatamente attivato per invitare CNF e OCF ad intervenire sul legislatore per integrare ed armonizzare gli effetti della decisione nel panorama normativo.